

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 30 - 10101

**OGGETTO: Progetto:** *“Attività di recupero rifiuti ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 di terre e rocce da scavo con contenuti naturali di amianto presso area da adibire ad elisoccorso”*

**Comune:** *Salbertrand*

**Proponente:** *Itinera s.p.a.*

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

**Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

*Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*

**Premesso che:**

- in data 14/03/2017 la Società Itinera s.p.a.(di seguito denominata proponente) - con sede legale in Tortona (AL) Via M. Balustra n. 15, Partita IVA 01668980061 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, relativamente al progetto da realizzare in Comune di Salbertrand di *“Attività di recupero rifiuti ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 di terre e rocce da scavo con contenuti naturali di amianto presso area da adibire ad elisoccorso”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 bis *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 23/03/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 26/04/2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

## **Rilevato che:**

### *Finalità dell'intervento e localizzazione*

- il progetto nasce dalla necessità di gestire materiale risultato contenere amianto presente in regione Illes Neuves in Salbertrand in un'area di proprietà del Comune di Salbertrand (mappali nn. 196 e 197 - quota parte del foglio 21) e data in locazione alla società proponente come sito di deponia per materiali inerti;
- l'impronta del cumulo di materiale presente all'interno del sito di deponia ha una superficie di circa 15.150 mq ed al suo interno sono stoccati materiali di diversa provenienza, in quantità pari a circa 120.000 mc per un'altezza massima di deposito pari a circa 12 metri;
- il cumulo, formato da terre e rocce da scavo e materiale proveniente da operazioni di disalveo, sembrerebbe contenere al suo interno, dall'accertamento tecnico disposto dal Tribunale di Torino ed effettuato dall'Università di Torino – Centro "G. Scansetti" un quantitativo pari a circa 8.000 mc (in via cautelativa stimate in 10.000 mc) di rocce detritiche con contenuto naturale di amianto superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (presenza di amianto > 1000 mg/kg) di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- tale area è oggetto dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 26 ottobre 2015 con cui il Comune di Salbertrand ha imposto alla società proponente la bonifica;
- a seguito di incontri con gli uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, è emersa l'opportunità di inquadrare diversamente dal punto di vista amministrativo l'intervento proposto; si è ritenuto infatti che l'attività da effettuarsi fosse meglio inquadrabile non come procedura di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006, bensì come attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 dello stesso D. Lgs 152/2006;
- l'attività di recupero rifiuti prevista a progetto costituisce la prima fase realizzativa di un'area adibita ad una pista di atterraggio per elisoccorso, Servizi di Medicina dell'Emergenza o HEMS (Helicopter Emergency Medical Services, che sarà realizzata dalla Società proponente su un'area di proprietà del Comune di Salbertrand, sulla base di una convenzione da sottoscrivere ai sensi di quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016;
- l'area oggetto dell'intervento, che attualmente ospita un eliporto privato, utilizzato a fini turistici, è localizzata su un'area contermina al tracciato autostradale Torino – Bardonecchia in prossimità dell'area Servizio "Gran Bosco Salbertrand sud" in direzione Torino;

### *Stato di progetto*

- le terre e rocce da scavo oggetto dell'intervento proverranno interamente ed esclusivamente dell'area di deponia presso la regione Illes Neuves in Salbertrand;
- le tipologie di rifiuto indicate dal proponente sono:
  - Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose CER 17.05.03\*
- l'area di progetto adibita alla gestione dei rifiuti sarà pari a circa 3.700 mq;
- il progetto consiste nella realizzazione di un rilevato destinato a ospitare successivamente una pista di atterraggio per elisoccorso; la soluzione individuata prevede il reimpiego del materiale

contenente amianto mediante semplice posa e costipamento meccanico per strati di 50 cm (previa copertura con strato di almeno 10 cm di misto granulare privo di amianto);

- il progetto prevede in estrema sintesi la realizzazione dei seguenti interventi:
  - recinzione dell'area;
  - preparazione dell'area mediante l'asportazione del terreno più superficiale geotecnicamente non idoneo;
  - realizzazione di massetto di fondazione in cemento armato con rete elettrosaldata;
  - realizzazione di muri di contenimento del rilevato in corrispondenza della struttura autostradale;
  - realizzazione con i rifiuti di un rilevato di altezza media pari a circa 5 metri mediante stesura e compattazione del materiale;
- l'intero riporto sarà sovrastato da una pavimentazione in cls armato con rete metallica e potente almeno 20 cm con finitura a pavimentazione; la quota finale dell'estradosso dell'elisoccorso sarà la stessa dell'autostrada A32;
- il proponente dichiara che come valutazione preliminare, considerando i quantitativi stimati sulla base delle indagini fin qui svolte, si possono ipotizzare i seguenti utilizzi:
  - materiale contenente amianto superiore alle CSC, stimato cautelativamente in 10.000 mc, destinato al recupero presso l'area da adibire ad elisoccorso;
  - materiale contenente amianto in concentrazioni inferiori alle CSC, stimato cautelativamente in 4.000 mc, destinato a completare il rilevato e per il rimanente utilizzato per formare riempimenti o rilevati (raccordo tra il muro di contenimento e la retrostante area autostradale od interventi quali la futura area adibita a sosta camper prevista come opera di compensazione dalla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016);
  - materiale privo di amianto, destinato alla realizzazione di rilevati o riempimenti o all'invio in impianti di frantumazione e/o vagliatura;
- i volumi delle diverse tipologie di materiale, differenziate a seconda del loro contenuto in amianto potranno essere definiti con sufficiente grado di approssimazione solamente a seguito di indagini specifiche;
- al fine di approfondire le stime eseguite dal centro "G. Scansetti", in particolare per quanto riguarda l'effettiva consistenza dei materiali depositati a profondità maggiori di quelle direttamente indagate (2 metri) è stata presentata una nuova proposta di indagini sull'intero cumulo per poter stimare con maggiore certezza le quantità di tre tipologie di materiale (materiale privo di amianto, materiale con presenza di amianto < 1000 mg/kg, materiale con presenza di amianto > 1000 mg/kg);

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 1295 del 24/04/2017 del Comune di Salbertrand;
- nota prot. n. 35668 del 26/04/2017 di Arpa Piemonte – Polo amianto;
- nota prot. n. 950 del 21/04/2017 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;

- nota prot. n. 6220 del 21/04/2017 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 364 del 02/08/2017 dell'Unione Montana Alta valle Susa;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- ai fini della realizzazione del rilevato dovrà essere rilasciata autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (attività di recupero R5);
- ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- dovrà essere definita, anche sulla base delle ulteriori indagini analitiche previste, la natura giuridica di tutti i materiali presenti nel sito di deponia di regione Illes Neuves indicando il procedimento amministrativo a cui riferirsi per l'allontanamento ed utilizzo dei materiali;

### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

#### **Pianificazione Comunale (da parere del Comune - nota prot. n. 1295 del 24/04/2017)**

- l'area oggetto dell'intervento:
  - è distinta al CT al Foglio XXV mappali n. 267, 269 e 490 di proprietà del comune di Salbertrand;
  - ricade in zona che il PRG vigente classifica art. 3: Aree terziarie per pubblica utilità connesse con l'arteria internazionale ed il Parco Gran Bosco, con destinazione "Zona per eliporto esistente"
  - ricade quasi interamente in classe geologica IIb (mappali n. 267, 269 e 490 in parte, circa 50%) e parzialmente in classe geologica IIIa3 (n. 490, rimanente 50 %) pertanto gli interventi dovranno rispettare gli indirizzi normativi indicati nella documentazione geologica allegata al PRGC vigente;
  - il progetto prevede altresì l'utilizzo marginale di alcune aree esterne a tale perimetrazione, all'interno della zona art. 1 "Aree per attività recettive e produttive di supporto al turismo, all'economia della zona ed all'arteria di traffico internazionale" all'interno della quale sono comunque consentiti interventi per usi sociali e pubblici;
  - tali aree, sempre di proprietà comunale, sono collocate in classe geologica IIb;
  - si ritiene comunque l'utilizzo delle aree in zona art. 1 debba essere limitato al minimo indispensabile necessario al posizionamento della pista di atterraggio per gli elicotteri secondo quanto indicato dai responsabili delle strutture delle strutture ASL e 118;
- tutto quanto sopra premesso si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo urbanistico unicamente in funzione del conseguimento dell'obiettivo di pubblica utilità derivante dalla realizzazione della piattaforma di atterraggio per il servizio di elisoccorso;

- *il parere di cui sopra è rilasciato a condizione che tutte l operazioni vengano effettuate scrupolosamente secondo le indicazioni impartite da ARPA, ASL e della Città Metropolitana interessati;*

### **Vincoli**

- *l'area oggetto dell'intervento non risulta, come indicato dal Comune, soggetta a vincolo idrogeologico ex LR 45/89 e s.m.i. mentre parrebbe ricadere in tale vincolo il sito di deponia;*
- *l'area oggetto dell'intervento non ricade all' interno delle fasce fluviali della Dora Riparia mentre il sito di deponia ricade parte in fascia A e parte in fascia B;*
- *i mappali delle aree interessate dall'intervento, con gli attuali indicativi, non risultano tra quelli elencati nel Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici del 19/06/1941; tuttavia, dato che nel tempo diverse particelle della zona hanno modificato la propria identità a seguito di frazionamento soprattutto in coincidenza dei lavori per la costruzione dell'Autostrada A32 e delle annesse aree di servizio, risulta necessario approfondire tale argomento;*
- *qualora si ottenessero riscontri positivi , e stesse ricadrebbero pertanto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma h) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e pertanto necessiterebbero di Autorizzazione Paesaggistica in sub delega e del successivo nulla-osta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino che nel proprio parere del 21/04/2017 ha evidenziato che:*
  - *il sito di deponia ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*
  - *la compatibilità dell'intervento proposto e la sua congruità e conformità con le prescrizioni contenute nel piano paesaggistico dovrà essere dimostrata attraverso la Relazione Paesaggistica redatta secondo i criteri del DPCM 12/12/2015;*
  - *si richiama la necessità di presentare una puntuale rappresentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi e del contesto paesaggistico di riferimento interessati dalle opere previste (sito di deponia e area da adibire ad elisoccorso) comprensive di quelle di servizio e delle aree di cantiere (percorsi di trasporto dei materiali), attraverso viste evidenziate in mappa cartografica, riprese da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, rispetto alle quali dovranno essere realizzati i foto inserimenti realistici degli interventi proposti;*
  - *dovrà essere data indicazione dell'eventuale presenza di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice (Punto 3.1, a2 del DPCM 12/12/2015) in diretta o indiretta relazione visiva con l'area interessata dell'opera;*
  - *dovrà essere effettuata da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la verifica di conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale riadattato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Si ricorda che dalla data di pubblicazione di tale DGR sul BUR (21/05/2015) non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del "Catalogo del beni Paesaggistici del*

*Piemonte", in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del Codice stesso;*

- per quanto riguarda la tutela archeologica la Soprintendenza, sempre nel proprio parere del 21/04/2017, ha evidenziato che:
  - *data la localizzazione dell'intervento, non si ritiene necessaria una valutazione del rischio archeologico nella fase di valutazione di impatto ambientale;*
  - *dal momento, tuttavia, che l'intervento interessa un'area dove si presume la presenza di terreni indisturbati, sarà necessario un controllo archeologico continuativo da effettuarsi al momento dello scotico dei tratti interessati da parte di operatori specializzati, sotto la supervisione dell'Ufficio scrivente; tale scotico dovrà essere anticipato il più possibile rispetto al crono programma dei lavori;*
  - *eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di natura archeologica nel corso di tali lavori comporteranno una verifica archeologica mediante l'esecuzione di sondaggi di scavo, anche in estensione a quote maggiori di quelle previste a progetto, sino ad esaurire le esigenze conoscitive per una valutazione tra la compatibilità di quanto previsto in progetto e la salvaguardia delle emergenze archeologiche, tutelate ai sensi della vigente normativa;*

#### **Fasce di rispetto**

- l'area oggetto dell'intervento si colloca all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada A32 gestita da SITAF s.p.a., per conto del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, che dovrà rilasciare nulla osta per la realizzazione dell'opera;

#### **Aree protette**

- la particolare tipologia d'intervento e la vicinanza del medesimo al Sito di Interesse Comunitario IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand" della Rete Natura 2000 del Piemonte, rende indispensabile analizzare le implicazioni potenziali e le possibili incidenze significative a carico degli habitat e delle specie presenti nel sito attraverso una Valutazione di Incidenza condotta, in questa fase iniziale, almeno al "livello I° - screening" (allegato B, L.R. 19/2009 e s.m.i.);
- si evidenzia inoltre che l'area di intervento interessa zone fluviali e perfluviali del torrente Dora Riparia, per le quali è necessario verificare eventuali interferenze con i corridoi ecologici di cui all'art. 53 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
- a tale proposito, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie in qualità di autorità competente nella gestione del suddetto S.I.C., in ottemperanza ai disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003, richiede al soggetto proponente di produrre, ai fini della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i., uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che l'intervento in questione può avere sul medesimo S.I.C. tenuto conto degli obiettivi di tutela previsti e delle Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. n. 7-4703 del 27.02.2017; tale studio dovrà essere elaborato secondo i contenuti indicati nell'allegato C della citata L.R. 19/2009 e s.m.i.;

#### **4. dal punto di vista progettuale/ambientale**

- gli aspetti progettuali ed ambientali più rilevanti dell'attività proposta consistono:
  - nelle attività di indagine da condurre nel sito di deponia, per individuare i volumi di

- terre e rocce da scavo con presenza di amianto;
- nel protocollo operativo di gestione dell'intero cumulo depositato presso il sito di deponia;
- nel protocollo operativo di realizzazione del rilevato;
- nei presidi ambientali da adottare in tutte le fasi (indagine, scavo, accantonamenti temporanei, trasporto, formazione del rilevato) per scongiurare la dispersione di fibre d'amianto;
- la mancanza di approfondimenti su tali aspetti nella documentazione presentata, considerando i limiti di un progetto preliminare, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
- in modo particolare inoltre, vista la movimentazione di grandi quantità di materiali contenenti amianto, con le informazioni in possesso non vi sono sufficienti garanzie per quanto riguarda la tutela della salute pubblica;
- in considerazione della peculiarità dei materiali oggetto dell'intervento, si ritiene che solo la redazione di un progetto definitivo possa fornire tutti gli elementi necessari per poter valutare l'intervento proposto sia dal punto di vista ambientale che sanitario;
- relativamente al Piano di Indagini del marzo 2017 si osserva quanto segue:
  - premesso che il materiale, oggetto di indagine, risulta essere un rifiuto e che tale definizione ha permesso di istruire la procedura di attività di recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/06 non si concorda con la procedura analitica che s'intende attuare in caso di riscontro di presenza di amianto, che prevede l'analisi quantitativa sul materiale setacciato a 2 cm in ottemperanza al D.lgs. 152/2006; tale decreto prevede tale procedura solo per la caratterizzazione dei "siti contaminati" ma che, in ogni caso, non si ritiene attuabile per la caratterizzazione di terre e rocce da scavo costituite da materiale con pezzatura centimetrica, decimetrica. Non si è inoltre tenuto conto del parere ARPA Prot. 76525 del 13/9/16 che riporta la necessità di effettuare la determinazione dell'amianto totale, sul campione tal quale;
  - per la determinazione quantitativa dell'amianto, non si concorda con l'intenzione di utilizzare l'FT-IR poiché il limite di rilevabilità è di 10.000 mg/kg e la matrice minerale potrebbe interferire con la matrice fibrosa portando a determinazioni errate della concentrazione;
- in merito all'idoneità delle postazioni di monitoraggio proposte, Arpa Piemonte – Polo Amianto, si riserva di esprimere parere a seguito di sopralluogo preventivo all'inizio delle opere;
- su ulteriori aspetti si evidenzia quanto segue:

#### *Gestione acque meteoriche e reflui*

- non appaiono sufficientemente chiare le modalità di gestione delle acque meteoriche previste durante la realizzazione del rilevato con i rifiuti;
- dovrà dunque essere presentato, ai sensi della D.P.G.R. del 23 febbraio 2006 n. 1/R "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne*" il Piano di

prevenzione e di gestione da redigere secondo i contenuti dell'allegato A del citato regolamento;

- si osserva che una volta che sarà stata realizzata la pavimentazione della pista dell'elisoccorso, la regimazione delle acque non dovrà più essere regolamentata in un Piano di Gestione; ai sensi dell'art. 3 del Regolamento citato, *le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici non scolanti sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali;*
- non è chiaro se saranno previste operazioni di lavaggio mezzi e attrezzature con conseguente attivazione di uno scarico che dovrà essere autorizzato.; se non si intende attivare uno scarico le acque potranno essere gestite come rifiuto;

#### Rumore

- *l'area oggetto dell'intervento si trova in Classe IV di zonizzazione acustica – aree di intensa attività umana.*
- dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

#### Gestione Terre e Rocce da scavo

- dovrà essere data evidenza, sulla base delle legislazione vigente, della gestione e dell'utilizzo delle terre e rocce derivanti dalle opere preliminari di scavo;

#### Ritenuto che:

- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- la mancanza di approfondimenti su tali aspetti nella documentazione presentata, considerando i limiti di un progetto preliminare, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto; in modo particolare inoltre, vista la movimentazione di grandi quantità di materiali contenenti amianto, con le informazioni in possesso non vi sono inoltre sufficienti garanzie per quanto riguarda la tutela della salute pubblica;
- solo la redazione di un progetto definitivo può fornire tutti gli elementi necessari per poter valutare l'intervento proposto sia dal punto di vista ambientale che sanitario;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

#### Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

- di assoggettare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Attività di recupero rifiuti ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 di terre e rocce da scavo con contenuti naturali di amianto presso area da adibire ad elisoccorso*" presentato dalla Società Società Itinera s.p.a. - con sede legale in Tortona (AL) Via M. Balustra n. 15, Partita IVA 01668980061, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamata nel presente dispositivo;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 01/06/2017

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*